(N. - 252)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **182**)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1953

Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della Guardia di finanza.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I negozi di permuta previsti dalle disposizioni richiamate al precedente articolo 1 sono espletati con le modalità stabilite dall'articolo 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese anche ai materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico dell'Amministrazione della Guardia di finanza.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI